



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 48/TFT del 24 giugno 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 22 giugno 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 197

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola.**

Proc.8054/748pfi18-19/MDL/cf del 24.12.2019. (Campionato Provinciale di 3^a catg. CE).

Sig. Cioppa Antonio n.2.09.1986, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Newell's Old Boys, per la violazione art.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi nell'art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 anche in relazione agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale e 39, 43 commi 1 e 6 delle NOIF; per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento e consentito l'utilizzo nella gara del 18.11.2017 il calciatore Paternuosto Arturo.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Antonio Cioppa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare la sanzione richiesta dalla Procura. La sanzione va quindi definita come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere il deferito responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente Antonio Cioppa la sanzione di mesi due (2) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 22.06.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 196

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.8058/1420pfi18-19/MDL/cf del 24.12.2019. (Campionato Giovanissimi Under 14)

Considerato che i Sigg. Francesco Bevellino in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società KDK Sport Napoli, nonché il sig. Gaetano Iovine, hanno chiesto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.32 sexies del C.G.S.; pertanto nei loro confronti non si procede con l'azione disciplinare. Ritenuto che occorre procedere nei confronti del calciatore, sig. Essan Krou J Yoan (gara del 20.01.2019) per rispondere della violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S., agli artt.39 e 43 delle NOIF;

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Essan Krou J Yoan tre (3) giornate di squalifica. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare la sanzione richiesta dalla Procura. La sanzione va quindi definita come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

DELIBERA

di ritenere il deferito responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il calciatore Essan Krou J Yoan due (2) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 22.06.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 199

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.8213/495pfi19-20/MDL/jg del 2.01.2020 (Campionato Juniores Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Freda Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Cellole Calcio, per la violazione dell'art.4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dal successivo art. 21 commi 1,2 e 3 del C.G.S.; per aver consentito o comunque non impedito che il calciatore Rea Davide prendesse parte alla gara del 16.10.2019, pur essendo squalificato giusta provvedimento GST di cui al C.U.98 del 7.3.2019, calciatore: Rea Davide n.13.10.2002 (gara del 16.10.2019) per violazione dell'art.4, comma 1, in relazione all' art 21 commi 1,2 e 3 del C.G.S; La società Asd Cellole Calcio per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore indicato in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Cellole Calcio, pur essendo squalificato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Freda Angelo di aver consentito al calciatore Rea Davide la partecipazione alla gara del 16.10.2019 campionato Juniores Regionale, benché squalificato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile diretta ed oggettiva per il comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Cellole Calcio ed il suo

presidente Sig. Freda Angelo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Rea Davide tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Freda Angelo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Cellole Calcio la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe è stato schierato in posizione irregolare nella gara di cui al deferimento, in quanto squalificato con C.U.n.98 del 7.03.2019. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, in corso di squalifica, con grave nocumento della regolarità della stessa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Rea Davide il non doversi procedere in quanto infraquattordicenne; per il Presidente Freda Angelo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Cellole Calcio la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 22.06.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 191

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.

Proc.6969/1408pfi18-19/MS/CS/cf del 27.11.2019 (Campionato Giovanissimi provinciali SA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Paglietta Giovanni n.11.01.1963, all'epoca dei fatti presidente della società Sc Alba Cavese, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore minorenni: Jallow Abraham n.1.04.2004, (gare del 22.11.2018, 15.12.2018 e 29.01.2019), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi nell'art..4, comma 1 e art.2, commi 1 e 2 ed art.32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Di Martino Vincenzo (3 gare), della società Sc Alba Cavese per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Sc Alba Cavese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Jallow Abraham cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Di Martino Vincenzo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Paglietta Giovanni la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Sc Alba Cavese la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas"

dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Sc Alba Cavese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Jallow Abraham tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Di martino Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Paglietta Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Sc Alba Cavese la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 22.06.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 24 giugno 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**